



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0015950 P-4.17.1.7
del 14/03/2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico



AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Direttore generale
ludovica.agro@agenziacoesione.gov.it

e, p.c. **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi del costo
del lavoro pubblico - IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

**CAPO DI GABINETTO MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL
MEZZOGIORNO**
Dott. Alberto Stancanelli
gab.mincoesionemezzogiorno@pec.governo.it

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
Dott. Vincenzo Donato
Dip.politichecoesione@pec.governo.it

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE
Dott.ssa Francesca Gagliarducci
Dip@pec.governo.it

Ufficio di gabinetto
SEDE

Capo Dipartimento
SEDE

Rif.: nota Agenzia coesione prot. 2063 del 2 marzo 2017

Oggetto: Attività aggiuntive del personale dirigenziale e non dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito dei programmi operativi di cui alle delibere Cipe 156/2000 e 166/2007. Risorse aggiuntive da destinare al Fondo unico di amministrazione - Trattamento economico accessorio del personale delle aree funzionali "Segreterie tecniche"



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

Con la nota in riferimento codesta Agenzia chiede elementi di indirizzo sulla corretta costituzione del Fondo unico di amministrazione 2016, primo fondo dell'Agenzia, per la parte di risorse aggiuntive costituite dalle somme rivenienti dalla rendicontazione, nei programmi operativi cofinanziati con fondi comunitari, delle spese sostenute per le retribuzioni del personale per le attività aggiuntive da questi svolte nell'ambito dei progetti sviluppati a sostegno dell'efficiente gestione dei programmi. In particolare, l'Agenzia richiede delucidazioni circa la possibilità di far confluire nel Fondo unico di amministrazione del personale delle aree funzionali anche le somme rivenienti dalla rendicontazione delle retribuzioni dei dirigenti legate alle attività aggiuntive da questi ultimi svolte nel corso dell'anno 2015 e certificate nell'anno 2016.

Giova premettere che l'alimentazione del fondo unico di amministrazione è disciplinata dalla contrattazione collettiva e, in particolare per il comparto Ministeri, dall'art. 31 CCNL del 16 febbraio 1999 giusta il quale tale Fondo è alimentato, *inter alia*, dai "trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali". Le risorse che vengono in rilievo nel caso di specie sono espressamente oggetto di disciplina da parte delle delibere adottate dal CIPE in materia di finalizzazione delle risorse relative all'assistenza tecnica per la programmazione e gestione degli interventi co-finanziati, e segnatamente deve farsi riferimento alla delibera n. 156 del 2000, poi richiamata a mezzo di rinvio formale dalla delibera n. 166 del 2007. L'idoneità dello strumento formale della delibera CIPE ad individuare risorse per l'alimentazione del FUA discende dalla sua riconosciuta natura di atto amministrativo generale¹. Più in particolare, la delibera 156/2000 prevedeva che "al fine di assicurare un'efficiente gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali nelle aree dell'obiettivo 1 e di incentivare la produttività del relativo personale, le somme rivenienti dalla copertura - a carico dei predetti interventi cofinanziati - dei costi sostenuti dalle amministrazioni centrali per il personale delle segreterie tecniche di cui al paragrafo 6.4.3 del QCS 2000-2006, confluiscono nei Fondi unici di ciascuna amministrazione centrale, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività aggiuntive, rispetto ai compiti ordinari, da parte delle predette segreterie tecniche". Il tenore testuale della delibera CIPE di riferimento (n. 156/2000) appare univoco nel disporre la destinazione delle somme rivenienti dalla rendicontazione ai soli Fondi unici di amministrazione con unico destinatario, pertanto, il personale delle aree funzionali. Appaiono, inoltre, rilevanti le precisazioni di cui alla predetta delibera in merito alla finalità di incentivazione della

¹ Cons. Stato Sez. VI, 31-12-1988, n. 1358: "L'annullamento giurisdizionale della deliberazione del Cipe riguardante la misura degli incentivi industriali, comporta, attesa l'efficacia esteriore del giudicato relativamente ad atto amministrativo con effetti generali, l'improcedibilità del ricorso anteriormente proposto per l'annullamento della stessa deliberazione."



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico

produttività del relativo personale, nonché al fatto che il rimborso delle spese sostenute è finalizzato allo svolgimento di attività aggiuntive, rispetto ai compiti ordinari. Deriva, dalla correlazione tra costi sostenuti e personale che è concretamente interessato allo svolgimento di attività aggiuntive, che le risorse che devono confluire nei fondi di amministrazione sono quelle relative al personale non dirigenziale.

La lettura di cui sopra è confortata dagli orientamenti delle giurisdizioni superiori, in particolare in sede di controllo, le quali hanno posto l'accento su alcuni principi cardinali in materia di trattamento economico tra cui risalta l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che pone un primo principio di carattere generale, prescrivendo che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Importanti principi in materia sono affermati, altresì, nei commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in base ai quali *"la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato"*.

Tali indici normativi vanno tenuti nella debita considerazione al momento della costituzione e ripartizione delle risorse del fondo in sede di contrattazione integrativa giacché non si può eludere il rispetto della correlazione tra trattamento economico accessorio e prestazione resa dal destinatario dell'emolumento. Tale osservazione appare ancor più stringente avendo riguardo alla formulazione della delibera CIPE 156/2000 la quale dopo aver disposto la finalizzazione di queste risorse fa salvi i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Nondimeno, non può ignorarsi che i processi di rendicontazione delle spese comportano che siano soggette a rimborso a carico dei programmi cofinanziati anche le somme corrispondenti all'impiego delle figure dirigenziali presenti nelle segreterie tecniche.

Tali risorse, rendicontate e riferibili al personale dirigenziale, non possono, tuttavia, finanziare il trattamento accessorio del personale delle aree funzionali.

Il possibile utilizzo delle suddette risorse resta condizionato da eventuali future determinazioni del CIPE e dal rispetto della normativa legale e contrattuale.

Quanto sopra per le determinazioni di competenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilla
Maria Barilla

